

**Council of Europe**  
**Conseil de l'Europe**



**Congress of Local and Regional Authorities of Europe**

**Congrès des pouvoirs locaux et régionaux de l'Europe**

**SECONDA SESSIONE**

(Strasburgo, 30 maggio - 1 giugno 1995)

**RISOLUZIONE 19 (1995)<sup>1</sup>**

**RELATIVA AGLI EMENDAMENTI DEL REGOLAMENTO  
INTERNO DEL CONGRESSO DEI POTERI LOCALI  
E REGIONALI D'EUROPA**

---

<sup>1</sup> Discussa e adottata dal Congresso il 1° giugno 1995, terza seduta (ved. doc. CG (2) 6 Parte I, bozza di Risoluzione presentata dal Sig. B Mollstedt, Relatore)

## Il Congresso dei Poteri Locali e Regionali d'Europa

- 1) Vista la Risoluzione 94(3) istitutiva del Congresso dei Poteri Locali e Regionali adottata dal Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa, il 14 gennaio 1994;
- 2) Vista la Risoluzione N°1(1994) relativa al Regolamento interno del Congresso dei Poteri Locali e Regionali d'Europa adottata dal Congresso dei Poteri Locali e Regionali d'Europa e visto il capo n° 6 della suddetta Risoluzione, il quale invita l'Ufficio del CPLRE a riesaminare il suddetto regolamento un anno dopo la sua adozione;
- 3) Visto che l'Ufficio del CPLRE ha creato un gruppo di lavoro costituito da membri della Camera dei Poteri Locali e della Camera delle Regioni incaricandolo di esaminare il detto Regolamento interno al fine di proporre i relativi emendamenti;
- 4) Visto che la Camera dei Poteri Locali e la Camera delle Regioni hanno adottato il proprio regolamento interno, rendendo così superflue certe disposizioni del Regolamento interno del Congresso;
- 5) Vista la raccomandazione fatta dal Comitato dei Ministri al Congresso di adottare i provvedimenti necessari al fine di mettere in atto, sulla base del principio di un'equa ripartizione geografica in seno all'Ufficio delle Camere, un sistema di rotazione tra Stati membri, ispirandosi alla pratica dell'Assemblea parlamentare;
- 6) Considerando che in futuro il Congresso dovrebbe esaminare la necessità o meno di proporre degli emendamenti alla Carta del CPLRE alla luce dell'esperienza acquisita nel corso di diverse sessioni;
- 7) Considerando che la Presente Carta del Congresso dei Poteri Locali e Regionali d'Europa non crea nessun organo specifico abilitato ad agire a nome di ciascuna delle camere fuori dalle sessioni plenarie e vista la Risoluzione 1053 (1995) dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa;
- 8) Viste le conclusioni del detto gruppo di lavoro misto;
- 9) Visto l'art.47 del Regolamento interno del Congresso dei Poteri Locali e Regionali d'Europa, in particolare il comma 3;
- 10) Adotta gli emendamenti al Regolamento interno del CPLRE quali risultano all'allegato I del Progetto di Risoluzione ;
- 11) Incarica l'Ufficio di Presidenza e la Commissione Permanente di prendere tutte le misure necessarie affinché il presente Regolamento interno ed i Regolamenti delle due Camere siano applicati con coerenza ed efficacia,
- 12) Ritiene necessario che si siano tenute almeno tre elezioni degli Uffici delle Camere prima che si preveda la creazione di un sistema di rotazione tra gli Stati membri presso l'Ufficio delle Camere, come è stato suggerito dal Comitato dei Ministri.

ALLEGATO I

**EMENDAMENTI AL REGOLAMENTO INTERNO DEL CONGRESSO DEI  
POTERI LOCALI E REGIONALI D'EUROPA**

1. All'articolo 2, comma 1, alinea terzo, si aggiunge alla prima frase quanto segue :  
"...due mesi prima dell'apertura della seduta plenaria della prossima sessione plenaria alle quali si applicano."
2. L'articolo 9, comma 3 è emendato come segue:  
"In caso di parità dei voti, il Presidente sarà designato mediante sorteggio."
3. L'articolo 10, comma 1 è emendato come segue:  
"Ogni Camera sceglie tra i propri membri il suo Presidente e i suoi sei Vicepresidenti."
4. All'articolo 11, comma 2, in fine, sono aggiunte le seguenti parole :  
"...e invita la detta Camera a eleggere un nuovo Vicepresidente."
5. All'articolo 12, comma 3, si aggiunge la frase seguente:  
"In caso di cambiamento nella composizione dell'Ufficio di Presidenza, la composizione della Commissione permanente sarà riesaminata di conseguenza."
6. All'articolo 12, viene aggiunto il seguente comma 3 bis:  
Articolo 12, comma 3 bis : "La Commissione permanente puo' riunirsi in camere, per assicurare, in particolare, la continuità delle attività delle Camere."
7. Il paragrafo 4 dell'articolo 13 è cancellato.  
I paragrafi che seguono cambiano conseguentemente di numerazione.
8. Articolo 20, comma 3 :  
Le seguenti parole : "...corrispondenti ad un terzo almeno dei rappresentanti in seno al Congresso.", sono soppresse.
9. All'articolo 23, comma 1, la seconda frase, ossia : "Una Camera puo' presentare degli emendamenti ai testi sottoposti all'esame del Congresso o dell'altra Camera.", è soppressa.
10. L'articolo 28 emendato come segue :  
  
Alla lettera b), sono soppresse le parole :  
  
"...in presenza di almeno un terzo dei rappresentanti in seno al Congresso."  
Viene aggiunta la seguente lettera d) :  
  
"d) per l'adozione di una Risoluzione e per ogni altra decisione, la maggioranza semplice dei voti espressi."

11. All'articolo 32 viene aggiunto il seguente comma :  
"Ogni membro di un gruppo di lavoro che si trova nell'impossibilit  di assistere ad una riunione puo' designare un supplente tra i membri della Camera alla quale appartiene. Deve avvisarne il Segretariato del CPLRE."
12. I commi 6 e 7 dell'articolo 34 sono soppressi.
13. All'articolo 35, comma 4, la parola "relazione"   sostituita dalle seguenti : "progetto di Raccomandazione o Avviso".
14. All'articolo 44   aggiunto il seguente comma :  
"Ad ogni sessione plenaria, l'Ufficio di Presidenza informer  il Congresso dell'impiego del bilancio dell'anno precedente".
15. L'articolo 45   modificato come segue :  
"Il Segretariato del CPLRE e dei suoi organi   assicurato dal Segretario generale del Consiglio d'Europa."
16. All'articolo 46, la prima frase del comma 3   sostituita dalla seguente :  
"La Commissione permanente, l'Ufficio di Presidenza del CPLRE e le due Camere possono, di propria iniziativa, presentare al Congresso delle proposte di modifica della Carta."
17. All'articolo 47 viene aggiunto il seguente comma :  
  
"4. La Commissione permanente del CPLRE cura il coordinamento dei regolamenti interni del Congresso e delle Camere."
18. Agli articoli 7.4, 17.1, 20.1, 27.2, 29.3, 34.8, 46.2 a), e 47.1 a), le parole "cinque delegati", "venti rappresentanti", "almeno venti delegati", "almeno venti rappresentanti" sono sostituite dalle seguenti : "dieci membri appartenenti a almeno due delegazioni nazionali".
19. Le Regole di procedura speciali del CPLRE che si applicano alle Camere, di cui alla fine del Regolamento interno, sono soppresse.